REGOLAMENTO (CEE) N. 499/73 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1973

che fissa i prezzi di riferimento per le mele per la fine della campagna 1972/1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 (3), che fissa le modalità di applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ; che tuttavia, per la presente campagna, essendo il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica (4), firmato il 22 gennaio 1972, applicabile in questo settore dal 1° febbraio 1973, i prezzi di riferimento per le mele sono stati fissati soltanto fino al 31 gennaio 1973 ; che è quindi opportuno fissare i prezzi per la rimanente campagna, tenendo conto degli elementi relativi alla produzione dei prodotti in questione nei nuovi Stati membri ;

considerando che, conformemente all'articolo 57 dell' atto allegato al summenzionato trattato, i corsi nei nuovi Stati membri devono essere ridotti dell'incidenza dell'importo compensativo ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita-organizzazione produttori » ovvero ad « altra fase di commercializzazione comparabile » ; che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione che hanno i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio, tenendo presente che l'incidenza del costo dell'imballaggio è compresa nei corsi ; che, d'altra parte l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi accertati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali costatate su tale mercato ;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà delle mele dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in tre gruppi ;

considerando che, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la parte della campagna presa in considerazione in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, occorre precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I, per il gruppo II e per il gruppo III ;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prezzi di riferimento per le mele diverse dalle mele da sidro (sottovoce ex 08.06 A II della tariffa doganale comune) espressi in unità di conto per 100 kg di peso netto sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I, II e III dei prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri presentati in imballaggio :

	Gruppo I	*Gruppo II*	*Gruppo III*
Febbraio	15,8	11,6	7,8
Marzo	16,—	13,—	8,4
Aprile	17,7	14,5	8,3
Maggio	18,4		9,—
Giugno	19,6	—	—

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 comprendono le varietà seguenti :

Cruppo I :

Golden Delicious, Cox's orange pippin, Stark Delicious, rosse americane, Ingrid Marie, Reinette du Canada, Bella di Boskoop, come pure le mutazioni di queste varietà ;

Gruppo II :

Jonathan, Imperatore (Morgenduft), come pure le mutazioni di queste varietà ;

Gruppo III :

Abbondanza (Belfort), Horneburger, Bramsleys seedling, come pure le mutazioni di queste varietà.

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati :

a) ai prezzi fissati per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà : Golden Delicious, Red Delicious, Richared, Stark Delicious, Starking, Starkrimson, Transparente jaune (Klarapfel), James Grieve, Belle de Boskoop, Stayman Winesap, Stayman red, Black Winesap, Granny Smith, Dunn's Seedling, King Cole, Cleopatra, Democrat, Yellow Newton, Crofton, Ingrid Marie, Sturmer, Laxton's superb, Scarlet pearmain, White winter pearmain, Geeveston Fanny, Tydeman's early, Worcester, Benoni, Stark earliest, Winston, Reinette du Canada, Berlepsch, Annurca, Lodi, Gravensteiner, Miller's Seedling, Worcester pearmain, alcune varietà di Cox's diverse da Cox's pomona, come pure le mutazioni di queste varietà.

b) ai prezzi fissati per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle sub a) e c) ;

c) ai prezzi fissati per il gruppo III, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà : Abbondanza (Belfort), Rambour d'hiver, Brettacher, Horneburger, Krügers Dickstiel, Kirchenwerder, Finkenwerder, Winter Banana, Limoncella, Commercio, Reinette clochard, Ontario, Reinette du Mans, Lemoenapfel, Bramley's Seedling (Triomphe de Kiel), Pella, Cox's pomona, come pure le mutazioni di queste varietà.

Le modifiche alle disposizioni del paragrafo precedente sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in funzione dei cambiamenti apportati nella composizione varietale dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI